



Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – due distinte previsioni – condotta che da sola è idonea a produrre una lesione personale – illecito di mera condotta – condotta cui segue una lesione personale attestata con referto medico - aggravante

Descrizione

Il legislatore federale, attraverso i commi 2 e 4 dell'art. 35 CGS, ha elaborato due distinte previsioni quando sia violato il precetto di cui all'art. 35, 1° comma: a) se la condotta è solo "idonea" a produrre una lesione personale, è applicata la minor sanzione di cui al comma 2; in tal caso - come ha osservato la dottrina - si prescinde dalla causazione di danni fisici agli ufficiali di gara poiché tale (eventuale) conseguenza rileva solo ai fini della determinazione delle sanzioni. Tale comportamento può ascrivarsi, quindi, tra i c.d. "illeciti di mera condotta", nei quali il fatto punibile si esaurisce nel compimento dell'azione senza che rilevi l'eventuale conseguenza dell'azione medesima, conseguenza che, pertanto, non è elemento costitutivo della fattispecie punita; b) se al contrario è rinvenibile un quid pluris - ovvero una "lesione personale" attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica - opera un'aggravante di natura "oggettiva" ai fini della determinazione della sanzione (CFA, SS.UU., 11/2023-2024).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 121/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 35 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0121 CFA del 30 giugno 2025 (Presidente federale/Angelo Russo - Procura federale interregionale/Gregorio Lombardi)